



COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME

(PROVINCIA DI PAVIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Reg. Delib.

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) – Componente TARI – Determinazione rate, scadenze e riscossione 2014

L'anno duemilaQUATTORDICI addì OTTO del mese di APRILE ore 18,30 nella sede comunale.

Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

		Presenti	Assenti
1	CORBI ANNA	X	
2	RIVA FABIO	X	
3	GIACOBONE SEVERINO	X	
4	MASANTA MONICA		X
5	SARTINI GAETANO GUGLIELMO	X	
6	FERRARI MATTEO	X	
7	NATINO GIACOMO	X	
8	PIEDICORCIA ANGELA	X	
9	STAFFORINI ROBERTO	X	
10	SERRA ROBERTO	X	
11	MEISINA LUCA	X	
12	TORLASCHI FABIO		X
13	MULA MAURIZIO	X	
Totale n.		11	2

Sono assenti giustificati l'Ass. Masanta Monica e il Cons. Torlaschi Fabio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni Genco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Dott.ssa Corbi Anna - Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione la seguente pratica iscritta all'ordine del giorno.

CC 019 DEL 08.04.2014

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) – Componente TARI – Determinazione rate, scadenze e riscossione 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; nonché è in via di definizione un ulteriore differimento al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che, alla luce di tale termine, lo scrivente Comune non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014.

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares

semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, recentemente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, prevede che *«il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate .*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24 marzo 2014, Prot. 5648, nella quale – dando seguito a specifica formulata da un Comune per sapere se sia possibile riscuotere fa nuova tassa sui rifiuti (TARI) effettuando dei versamenti in acconto secondo le modalità chiarite nella circolare 1/DF del 29 aprile 2013, in relazione al versamento dell'acconto TARES per l'anno 2013 – è stato confermato che, alla luce di quanto disposto dal sopra richiamato comma 688 della legge di stabilità 2014, ai Comuni è stata attribuita la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;

CONSIDERATO che, sempre nella medesima nota, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che le disposizioni normative dettate per il 2014 risultano addirittura più ampie di quelle dettate nel 2013 ai fini della riscossione anticipata della TARES, in relazione alla quale l'art. 10, comma 2, lett. b) D.L. 8 aprile 2013 n. 35 aveva previsto che *«ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della T.A.R.S.U. o della T.I.A.1 o della T.I.A.2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013»;*

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pertanto chiarito che, nel contesto normativo dettato per il 2014, non emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente, come indicato nella richiamata circolare n. 1/DF/2013, essendo il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI, con conseguente possibilità, nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina del tributo, di stabilire che lo stesso possa essere riscosso con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente;

CONSIDERATO che il rinvio per l'approvazione dei bilanci e delle aliquote/tariffe potrebbe determinare uno sfasamento nei previsti flussi di cassa di entrate e uscite, con particolare riferimento

al servizio di igiene urbana, da coprirsi necessariamente con le entrate derivanti dall'applicazione della TARI;

RITENUTO che il Comune possa ovviare a questo problema soltanto prevedendo la riscossione della TARI anticipata rispetto all'approvazione del bilancio, che - nelle more dell'approvazione delle relative tariffe - non potrà quindi che intervenire tramite il versamento di acconti parametrati sulla base dell'importo versato dai contribuenti a titolo di T.A.R.S.U. per l'anno 2013;

CONSIDERATO, in tal senso, che, per quanto dal 1° gennaio 2014 l'art. 1, comma 704 L. 147/2013 abbia formalmente abrogato l'art. 14 del Decreto Monti, che conteneva la disciplina della TARES, in ogni caso continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, e nelle more della formale approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento TARI e delle relative tariffe, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in base al quale *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari all'Ente, nonché inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Comune nei confronti del Gestore del servizio, prevedere per l'anno 2014 l'anticipazione della riscossione della TARI, mediante il versamento di n.2 rate;

EVIDENZIATO sotto questo profilo che l'acconto da versarsi da parte dei contribuenti dovrà comunque ritenersi dovuto a titolo di TARI.

RITENUTO, in tal senso, che l'Ufficio Tributi debba quindi dare indicazione, negli avvisi di pagamento relativi alle somme richieste in acconto, che il versamento potrà non essere effettuato dai contribuenti che abbiano provveduto a cessare/modificare l'occupazione rispetto al 2013 e che pertanto ritengano di non essere tenuti al pagamento della somma richiesta, al fine di evitare di dover procedere a rimborsi, specificando che, in tali ipotesi, l'Ufficio Tributi provvederà ad effettuare il conteggio delle somme dovute a titolo di TARI 2014 non appena saranno definite le relative tariffe ed i parametri dell'occupazione posta in essere nel 2014, con possibilità per i contribuenti di provvedere al relativo versamento senza alcuna maggiorazione;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti unanimi

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2. DI STABILIRE che, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari all'Ente, nonché inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Comune nei confronti del Gestore del servizio Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in NUMERO 2 RATE, con SCADENZA 30 giugno 2014 e 30 dicembre 2014:

dettaglio calcolo rate TARI 2014 :

- 1 RATA "acconto", scadenza mese di Giugno

l'importo relativo al primo semestre (50 per cento) di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARSU , oltre il tributo provinciale;

- 2 RATA "saldo/conguaglio", scadenza mese di DICEMBRE

la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

3. di stabilire che l'acconto da versarsi da parte dei contribuenti dovrà comunque ritenersi dovuto a titolo di TARI

4. di stabilire che l'Ufficio Tributi dovrà quindi dare indicazione, negli avvisi di pagamento relativi alle somme richieste in acconto, che il versamento potrà non essere effettuato dai contribuenti che abbiano provveduto a cessare/modificare l'occupazione rispetto al 2013 e che pertanto ritengano di non essere tenuti al pagamento della somma richiesta, al fine di evitare di dover procedere a rimborsi;

5. di stabilire che i pagamenti dovranno essere effettuati nelle forme previste dalla legge.

6. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tributi di porre in essere tutte le attività necessarie alla riscossione anticipata, a titolo di acconto, della TARI nei termini sopra indicati;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto anche sul sito web del Comune, almeno trenta giorni prima della rata di versamento della prima rata, al fine di garantire la corretta informazione dei contribuenti;

Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME

(PROVINCIA DI PAVIA)

Parere ai sensi art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) – Componente TARI – Determinazione rate, scadenze e riscossione 2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO - TRIBUTI - ADEMPIMENTI FISCALI - AFFARI GENERALI E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - ASSISTENZA SOCIALE ALLA PERSONA - ISTRUZIONE – CULTURA - ATTIVITA' TURISTICHE, RICREATIVE E SPORTIVE.

Il sottoscritto SALA rag. ROBERTO, responsabile dei Servizi sopra indicati, esaminati gli atti, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Godiasco Salice Terme, lì 08.04.2014

Il Responsabile del Servizio

CC 019 DEL 08.04.2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Corbi Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Giovanni Genco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

- Reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 29.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Giovanni Genco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 29.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Giovanni Genco
